

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2018

relativa agli orientamenti per l'attuazione armonizzata del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 253/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (in appresso «l'Agenzia») assicura l'attuazione armonizzata e l'interoperabilità del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) nell'Unione. A tal fine l'Agenzia verifica la conformità delle soluzioni tecniche previste alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ne comunica l'approvazione mediante una decisione.
- (2) La procedura di approvazione che va seguita dall'Agenzia e dai richiedenti non è descritta in dettaglio.
- (3) Al fine di rafforzare il legittimo affidamento del richiedente nella procedura di approvazione di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797 e di facilitare l'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione, il richiedente e l'Agenzia dovrebbero seguire gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione.
- (4) Al fine di prevenire eventuali problemi tecnici e agevolare la procedura di autorizzazione della messa in servizio di impianti fissi di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797, le autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) dovrebbero essere coinvolte sin dall'inizio della procedura di autorizzazione e dovrebbero avere accesso alla documentazione fornita dal richiedente.
- (5) A causa della varietà di tipi di contratti e di gare d'appalto del sottosistema ERTMS di terra, l'Agenzia e i richiedenti dovrebbero seguire una procedura che contempli tutti i tipi di contratto e nel contempo garantisca la completa conformità delle soluzioni tecniche previste alle STI pertinenti e quindi la loro completa interoperabilità.
- (6) Al fine di individuare e localizzare il prima possibile i potenziali problemi che potrebbero incidere sull'interoperabilità, l'Agenzia e il richiedente dovrebbero utilizzare come strumento di controllo un registro istituito dall'Agenzia. Il richiedente dovrebbe fornire la prova della risoluzione delle questioni riguardanti l'interoperabilità.
- (7) L'Agenzia dovrebbe inoltre utilizzare un elenco anonimizzato dei problemi come strumento per scambiare esperienze e agevolare l'applicazione armonizzata dell'ERTMS.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

- (8) Gli orientamenti per la procedura di approvazione di cui alla presente raccomandazione non dovrebbero sovrapporsi alla valutazione della conformità effettuata dagli organismi di valutazione di cui alla direttiva (UE) 2016/797 e alle pertinenti STI. Conformemente a tali disposizioni, l'Agenzia dovrebbe garantire che siano rese disponibili le informazioni sulla verifica delle apparecchiature a terra del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R) di cui all'articolo 5 e all'allegato, punto 6.1.2.3, del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione⁽¹⁾. L'Agenzia dovrebbe valutare senza indugio tali informazioni al fine di prevenire i problemi, minimizzare i costi e ridurre la durata della procedura di approvazione, nonché di garantire l'interoperabilità delle soluzioni tecniche previste.
- (9) Al fine di agevolare la procedura di approvazione, il richiedente dovrebbe avviare un dialogo con l'Agenzia prima della presentazione formale della domanda. Durante questa «fase iniziale» il richiedente e l'Agenzia dovrebbero concordare un calendario per la procedura di approvazione, compresi i rispettivi termini, tenendo conto del tipo di appalto e della procedura di autorizzazione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono collaborare e fornire un parere sui possibili esiti della fase iniziale.
- (10) I diritti spettanti all'Agenzia dopo la fase iniziale del processo dovrebbero essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/764⁽²⁾.
- (11) Il regolamento interno delle commissioni di ricorso dovrebbe essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione⁽³⁾.
- (12) Gli orientamenti forniti nel presente regolamento sono stati presentati per uno scambio di pareri al comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,

RACCOMANDA:

Sezione A: Disposizioni generali

1. che il richiedente contatti l'Agenzia non appena preveda una gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS di terra per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'Agenzia;
2. che il richiedente presenti una documentazione tecnica sufficientemente dettagliata per consentire all'Agenzia di verificare l'interoperabilità delle soluzioni tecniche previste;
3. che l'Agenzia e le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza cooperino e condividano le informazioni al fine di prevenire e affrontare eventuali problemi tecnici e quindi facilitare il compito delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per quanto riguarda l'autorizzazione alla messa in servizio del sottosistema. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può esprimere pareri su questioni tecniche e sulla programmazione mediante lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 (di seguito lo «sportello unico») in qualsiasi fase del processo, compresa la fase iniziale;
4. che le informazioni fornite nel corso della procedura di autorizzazione siano messe a disposizione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
5. che il richiedente e l'Agenzia seguano la procedura di approvazione costituita dalle seguenti 3 fasi:
 - a) avvio;
 - b) presentazione e verifica della completezza del fascicolo;
 - c) valutazione e decisione;
6. che il richiedente presenti mediante lo sportello unico, in una fase quanto più precoce possibile, il seguente fascicolo necessario ai fini dell'approvazione, comprensivo della descrizione della soluzione tecnica prevista e delle prove documentali della conformità della soluzione tecnica prevista alla pertinente STI controllo-comando e segnalamento, come elencato nell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797:
 - a) il progetto di capitolato d'oneri o la descrizione della soluzione tecnica prevista;
 - descrizione del progetto, compresi i dettagli della linea, del gruppo di linee o della rete contemplati dal progetto o dalla combinazione di progetti: ubicazione geografica, numero di chilometri a binario unico e a doppio binario, livello ERTMS, baseline e versione, componenti di interoperabilità e stazioni,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.10.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).

- prova che la gara d'appalto o il contratto o entrambi includano la STI controllo-comando e segnalamento pertinente, la baseline e la versione,
 - programma che indichi gli elementi da fornire, le tappe fondamentali e le scadenze,
 - elenco delle funzioni ERTMS da realizzare,
 - regole tecniche e di progettazione e scenari di prova operativi preliminari di cui al regolamento (UE) 2016/919, articolo 5, e all'allegato, punto 6.1.2.3,
 - strategia e procedure di prova;
- b) prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi;
- c) prove documentali della conformità delle soluzioni tecniche previste con la STI controllo-comando e segnalamento pertinente ed eventuali documenti pertinenti, quali pareri, dichiarazioni di verifica o certificati di conformità della NSA;
- se disponibile, la precedente autorizzazione ERTMS di terra da parte della NSA competente per le previste soluzioni tecniche presentate dal richiedente,
 - se disponibili, i certificati CE e le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità, compreso il modello dell'Agenzia per la certificazione e le deviazioni di cui agli orientamenti dell'Agenzia,
 - se disponibili, i certificati di verifica del sottosistema e, se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica della progettazione e la dichiarazione CE di verifica del sottosistema, compreso il modello per la certificazione e le deviazioni di cui agli orientamenti dell'Agenzia,
 - la dimostrazione di come sono stati affrontati i rischi che incidono sull'interoperabilità di ogni questione indicata nel registro,
 - norme nazionali relative all'ERTMS applicabili al progetto,
 - nel caso in cui il richiedente disponga di un'esenzione dall'applicazione di una o più STI, o di parte di esse, un documento fornito dallo Stato membro che concede la deroga conformemente all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797;
7. che ogni questione elencata nel registro sia classificata in una delle seguenti categorie:
- a) domanda;
 - b) questione chiusa;
 - c) questione chiusa ma subordinata a condizioni;
 - d) questione chiusa ma inaccettabile;
8. che l'Agenzia presenti, mediante lo sportello unico, un elenco delle questioni contrassegnate con lo status «domanda» nel registro;
9. che il richiedente, secondo il calendario convenuto di cui al punto 17, lettera b) e prima della decisione, fornisca le prove che ognuna delle questioni indicate nel registro è stata affrontata;
10. che l'Agenzia aggiorni lo status delle questioni in base alle prove fornite dal richiedente con l'indicazione «questione chiusa», «questione chiusa ma subordinata a condizioni» o «questione chiusa ma inaccettabile», a seconda del caso;

11. che il richiedente e la NSA siano in grado di proporre questioni supplementari da inserire nel registro;
12. che l'Agenzia fornisca al richiedente orientamenti sul modo di dimostrare che i problemi sono state affrontati al fine di accelerare la procedura ed evitare un inutile carico di lavoro amministrativo;
13. che l'Agenzia pubblichi un elenco anonimizzato, quale strumento per condividere le esperienze e facilitare l'attuazione armonizzata dei progetti ERTMS di terra;

Sezione B: fase 1 — avvio

14. che il richiedente, prima della presentazione formale della domanda, avvii un dialogo con l'Agenzia al fine di agevolare la procedura di approvazione;
15. che la fase di avvio inizi prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS di terra e quando il richiedente comunica all'Agenzia l'intenzione di presentare una domanda di approvazione;
16. che la fase di avvio riguardi solo un numero limitato di discussioni, nelle quali il richiedente presenta il progetto e i dettagli delle soluzioni tecniche previste, compresi i documenti di cui al punto 6 se disponibili;
17. che la fase di avvio si concluda con la firma di un accordo tra l'Agenzia e il richiedente, che riguardi:
 - a) il campo di applicazione della domanda;
 - b) il calendario, incluse le date:
 - i) di presentazione di ogni documento di cui al punto 6;
 - ii) degli aggiornamenti del registro;
 - iii) del termine per la decisione;
 - c) il registro;
18. che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza partecipi alla fase di avvio ed esprima un parere sulla proposta di cui al punto 17;
19. che il richiedente utilizzi lo sportello unico per registrare i documenti elencati al punto 6;

Sezione C: fase 2 — Presentazione e verifica della completezza

20. che alla fase di avvio segua la fase di presentazione e di verifica della completezza quando il richiedente presenta mediante lo sportello unico la domanda di decisione di approvazione;
21. che il richiedente trasmetta tutti i documenti elencati al punto 6. Se uno qualsiasi di questi documenti è stato già presentato mediante lo sportello unico, il richiedente può individuare tali documenti e confermare che rimangono applicabili al progetto senza modifiche né aggiunte. In caso di modifiche o aggiunte a tali documenti, il richiedente deve presentare i documenti aggiornati;
22. che l'Agenzia valuti la completezza del fascicolo presentato e verifichi che sia stato caricato nello sportello unico, includa tutti i documenti elencati al punto 6 e nessuna questione sia contrassegnata con lo status di «domanda» nel registro;
23. che l'Agenzia valuti la pertinenza e la coerenza del fascicolo presentato in relazione ai documenti elencati al punto 6 e alle modalità stabilite nella fase di avvio e indicate al punto 17;

24. che entro un mese dalla presentazione ufficiale l'Agenzia informi il richiedente mediante lo sportello unico nel caso in cui le informazioni fornite non siano complete, fornendo le relative prove e specificando gli ulteriori documenti che devono essere presentati entro il termine concordato nel calendario durante la fase di avvio;
25. che quando considera il fascicolo completo, pertinente e coerente, l'Agenzia informi il richiedente mediante lo sportello unico;

Sezione D: fase 3 — valutazione e decisione

26. che alla presentazione e alla verifica della completezza della domanda segua la fase di valutazione e decisione;
27. che l'Agenzia prenda una decisione positiva o negativa entro due mesi dall'inizio della fase di valutazione e decisione sulla parte delle soluzioni tecniche che non sono state precedentemente oggetto di una decisione positiva di approvazione da parte dell'Agenzia;
28. che l'Agenzia esamini ogni parere espresso dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza sulla domanda di approvazione;
29. che l'Agenzia prenda una decisione favorevole se la fase 2 è stata completata con successo e tutti i punti elencati nel registro sono contrassegnati con lo status di «questione chiusa»;
30. che l'Agenzia prenda una decisione negativa se una o più questioni sono contrassegnate nel registro con lo status di «questione chiusa ma inaccettabile» o se la valutazione della fase 2 si è conclusa ma il fascicolo non è considerato completo, pertinente e/o coerente;
31. che l'Agenzia prenda una decisione favorevole subordinata a condizioni nei casi seguenti:
 - a) uno o più questioni nel registro sono contrassegnate con lo status di «questione chiusa ma subordinata a condizioni»; nonché
 - b) nessuna questione è contrassegnata con lo status di «chiusa ma non accettabile»;
32. che l'Agenzia fornisca una spiegazione delle condizioni che devono essere soddisfatte dal richiedente in una fase successiva e prese in considerazione dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, nonché una sintesi delle questioni finali pertinenti;
33. che qualora una condizione stabilita dalla decisione positiva dell'Agenzia non possa essere soddisfatta dal richiedente, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza raccomandi al richiedente:
 - a) di ripresentare una domanda di approvazione da parte dell'Agenzia. In questo caso il richiedente indica i documenti della precedente domanda di approvazione da parte dell'Agenzia che sono ancora validi e l'Agenzia non ripete la valutazione di tali documenti;
 - b) di applicare l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso l'Agenzia offre di aggiornare il registro nello sportello unico;
34. se l'Agenzia prende una decisione negativa, che il richiedente sia autorizzato a rettificare la concezione del progetto, a presentare una nuova domanda e a indicare le parti del progetto che rimangono inalterate e i documenti e le prove che rimangono applicabili;
35. nel caso in cui il richiedente presenti all'Agenzia una domanda motivata di riesame della sua decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, che tale domanda sia presentata mediante lo sportello unico e corredata di una motivazione dettagliata delle questioni che il richiedente ritiene non siano state adeguatamente valutate dall'Agenzia. L'Agenzia conferma o riesamina la sua decisione sulla base delle questioni evidenziate in tale motivazione. I risultati del riesame vanno comunicati al richiedente mediante lo sportello unico entro due mesi dalla data di presentazione della domanda;
36. che l'Agenzia fornisca al richiedente una motivazione adeguata in caso di conferma della decisione negativa iniziale;

37. se l'Agenzia conferma la decisione negativa iniziale, che il richiedente sia legittimato a presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
